

OGGETTO: **LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**  
**L'INDENNITA' DI MATERNITA' SPETTA PER 5 (E NON PER 3) MESI**  
**ANCHE IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO DI UN MINORE**

L'art. 64, comma 2 del d.lgs. n. 151/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità") è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, prevedeva che l'indennità di maternità loro spettante in caso di adozione e affidamento preadottivo di un minore spettasse per tre mesi anziché per cinque, come per il parto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2013).

Con il nuovo art. 64-bis del d.lgs. n. 151/2001 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2016) e il d.m. 24/02/16 (in G.U. 5 aprile 2016, n. 79), di conseguenza, è stato previsto che in caso di adozione:

- 1) nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
- 2) internazionale, il congedo può essere fruito: a) prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva; b) entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.